

**Scheda 3 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0524 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/0149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

A norma dell'art. 2 della direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento nell'ambito del diritto nazionale, entro il 18 giugno 2010, della direttiva stessa.

Al riguardo, la Commissione rileva che, in quanto il Governo italiano non ha ancora resi noti gli atti funzionali alla trasposizione della direttiva in oggetto, si deve presumere che essi non siano stati ancora emessi e che ad oggi, pertanto, la direttiva in argomento non abbia ancora ricevuto attuazione nel sistema istituzionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una costituzione in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0122 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/5/CE, emanata dalla Commissione in data 30 gennaio 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Tale direttiva reca una disciplina rivolta ad armonizzare la normativa rispettivamente vigente in ciascun Stato membro UE, per quanto riguarda la materia della sicurezza sociale nel settore dei trasporti su strada.

A norma dell’art. 2 della direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della direttiva medesima nel diritto interno, entro il 31 dicembre 2009.

In proposito, con lettera del 31 marzo 2010, n. 3596, il Governo italiano comunicava, alla Commissione europea, che le competenti autorità italiane stavano approntando le misure adeguate al recepimento della direttiva in questione nel diritto interno.

Tuttavia, in quanto alla data del 30 settembre 2010 tali misure non erano ancora state rese note alla Commissione, quest’ultima ne deriva che, alla medesima data, esse non erano state adottate, con il che si è ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana un Parere Motivato.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0121 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relative a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/4/CE, emanata dalla Commissione in data 23 gennaio 2009. Tale direttiva persegue la finalità di introdurre ulteriori garanzie, rispetto alla normativa europea previgente, in ordine alla correttezza delle rilevazioni dei tachigrafi e alla prevenzione di eventuali frodi nell’utilizzo degli stessi.

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della direttiva medesima nell’ordinamento interno, entro la data del 31 dicembre 2009.

Con nota n. 3596, del 31 marzo 2010, il Governo italiano comunicava alla Commissione che i provvedimenti di cui sopra, idonei all’attuazione della direttiva in oggetto, erano in corso di preparazione.

Tuttavia, la Commissione ritiene - in quanto i suddetti provvedimenti non sono stati ancora comunicati alla Commissione stessa, alla data del 30 settembre 2010 - che si debba concludere nel senso che, alla medesima data, essi non erano stati ancora adottati, per cui è stato inviato un Parere Motivato.

**Stato della Procedura**

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2010/0117 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2007/59CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

Ai sensi dell'art. 36 della suddetta direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della direttiva medesima nell'ordinamento interno, entro la data del 4 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che le autorità italiane non abbiano ancora emanato i provvedimenti idonei alla trasposizione della direttiva in questione nell'ordinamento nazionale.

**Stato della Procedura**

Il 27 gennaio 2010 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2009/2320 – ex art. 258 del TFUE****“Non conformità della normativa nazionale alla direttiva 2006/22/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato adempimento agli obblighi risultanti dal combinato disposto degli artt. 9 e 16 della direttiva 2006/22/CE, che contiene delle “norme minime” rivolte a garantire applicazione ai precedenti regolamenti 561/2006 e 3821/85, relativi alla sicurezza sociale e ai controlli nell’ambito dei trasporti su strada. In particolare, l’art. 9 della direttiva in questione, al fine di agevolare i controlli sulle imprese di trasporto, impone agli Stati membri della UE di mettere a punto un sistema di “classificazione dei rischi”, sulla base del numero e della gravità delle infrazioni, commesse dalle stesse imprese, nei confronti delle disposizioni attinenti i tempi di guida, i periodi di riposo e il tachigrafo digitale. Riguardo ai tempi di attuazione di tale sistema, l’art. 16 della direttiva medesima faceva carico agli Stati predetti di provvedere entro la data del 1° aprile 2007. Inoltre, il medesimo articolo 9 prevedeva che, onde consentire agli Stati UE di approntare dei sistemi di classificazione del rischio sostanzialmente uniformi, la Commissione assolvesse al compito di redigere delle “Linee guida”, di orientamento per le autorità nazionali.

Al riguardo, la Commissione precisa di avere già, per parte sua, elaborato le “Linee guida” in argomento, ma di non disporre di adeguate informazioni atte a dimostrare che le autorità italiane abbiano, di conseguenza, approntato un congruo sistema di classificazione del rischio, che avrebbero dovuto organizzare, peraltro, entro il termine predetto del 1° aprile 2007.

Interpellate al riguardo, le autorità italiane comunicavano che la direttiva 2006/22/CE, in oggetto, era stata recepita unitamente alle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, ma non indicavano, tuttavia, i provvedimenti ulteriori, rispetto a quello di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno, con i quali avrebbero introdotto il sistema di classificazione di cui sopra. La Commissione, pertanto, deduce che tali provvedimenti non siano stati emanati e che, conseguentemente, gli obblighi sanciti all’art. 9 della direttiva 2006/22/CE siano rimasti inosservati.

**Stato della Procedura**

Il 18 marzo 2010 è stata inviata una Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2009/0374 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della direttiva 2009/46/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/46/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 4 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati Membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

In data 5 ottobre 2009, con lettera protocollo 10480, inviata dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, è stato comunicato alla Commissione che le competenti autorità italiane stavano preparando i provvedimenti adeguati al recepimento nel diritto nazionale della direttiva in questione.

Tuttavia, in quanto a tutt'oggi non è stata comunicata nessuna misura attuativa della suddetta direttiva, la Commissione ritiene che tali misure non siano state effettivamente adottate.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni che avrebbe dovuto adottare entro il 30 giugno 2009, per dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

**Stato della Procedura**

Il 3 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno trasposto la direttiva 2009/46/CE nell'ordinamento nazionale italiano mediante Decreto Ministeriale del 22 luglio 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2009/0372 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2008/126/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2008/126/CE, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva sopra menzionata, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi ad essa entro la data del 30 giugno 2009, rendendone immediatamente edotta la Commissione.

Il 5 ottobre 2009, con lettera protocollo 10480, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione che, da parte delle competenti autorità italiane, si stavano preparando i provvedimenti adeguati al recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva in questione. Tuttavia, poiché a tale comunicazione non ha fatto seguito alcuna notifica dei suddetti provvedimenti, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora, in concreto, adottato le misure in questione.

Pertanto, la Commissione rileva che l'Italia non ha ancora posto in essere le disposizioni adeguate a dare attuazione alla Direttiva sopra menzionata.

**Stato della Procedura**

Il 3 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno attuato la direttiva 2008/126/CE mediante Decreto Ministeriale del 22 luglio 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 10 – Trasporti****Procedura di infrazione n. 2008/4387 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione del Regolamento CE 4055/86, relativo al principio della libera prestazione dei servizi ai servizi marittimi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, in materia di tasse portuali, sia incompatibile con il principio della “libera prestazione dei servizi”. Quest’ultimo trova riconoscimento nell’art. 49 del Trattato CE, nonchè, per il settore dei servizi di collegamento, nell’art 1, comma 1, del Regolamento 4055/86, il quale ne estende l’applicazione, dall’ambito dei trasporti tra uno Stato membro e l’altro, a quello dei trasporti fra gli Stati membri e gli Stati terzi. In Italia, l’art. 1 del D.P.R. 107/2009 prevede che le navi italiane ed “equiparate”(fra cui anche le navi comunitarie), siano colpite da una tassa di “ancoraggio” dipendente dalla stazza della nave stessa, aggiungendo, tuttavia, che ove la nave provenga dall’estero o sia diretta all’estero, debba sopportare un’ulteriore tassa di ancoraggio sulle merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture. In proposito, la Commissione ritiene che la norma italiana applichi un trattamento deteriore agli scambi marittimi con l’estero, rispetto a quello riservato agli scambi interni al mare territoriale italiano. Inoltre, l’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani subiscano una “tassa portuale”, prevista in misura ridotta per i trasporti interni al territorio marittimo italiano, rispetto ai casi di trasporto da e verso l’estero. I traffici marittimi trasfrontalieri ne verrebbero, così, ulteriormente penalizzati. Infine, l’art. 2 comma 3 del D.P.R. omette di estendere ai traffici da/verso i paesi terzi l’esenzione fiscale di cui all’art. 3 del D. L. 153/88, circa le merci caricate su carri ferroviari, altri veicoli o trasportate in containers, derivandone un ulteriore rafforzamento della discriminazione fiscale nei confronti dei collegamenti con l’estero, specialmente con Paesi extracomunitari. In definitiva, la Commissione osserva che l’applicazione di un trattamento fiscale meno gravoso agli scambi marittimi fra porti italiani, rispetto a quello applicato ai traffici marittimi con Stati membri o terzi, agisce come deterrente, nei confronti degli operatori del settore, italiani e non, verso la scelta delle tratte con l’estero, rendendo più attratti, in quanto tassati più lievemente, i collegamenti circonscritti al territorio marittimo italiano. Quindi, verrebbe limitato il diritto delle imprese di rendere liberamente, fuori d’Italia, i servizi di trasporto e connessi.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura potrebbe produrre, sul bilancio pubblico, un impatto finanziario negativo (minori entrate) ove si provveda mediante estensione, agli scambi con l’estero, delle agevolazioni fiscali esistenti. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” per le navi da/per l’estero, implicherebbe la perdita di circa 13 milioni di euro annui. La riduzione della “tassa portuale”, nei confronti delle stesse navi, diminuirebbe il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro annui. Il tutto per una perdita di entrate pari, complessivamente, a 32 milioni annui.